



VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 18 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di gennaio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) pratiche disciplinari;
- 3) pareri su note di onorari;
- 4) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 5) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 6) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 7) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 8) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 9) approvazione del verbale n. 2 dell'adunanza del 11 gennaio 2024;
- 10) comunicazioni del Presidente;
- 11) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 12) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 13) comunicazioni dei Vice Presidenti;
- 14) comunicazioni dei Consiglieri;
- 15) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Irma Conti	Vice Presidente
" Enrico Lubrano	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere



"	Donatella Cere'	"
"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvete	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.10.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Agnino, Conti, Addessi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvete, Arpino, Caiafa, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Gentile, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati;

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente



testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Escono i Consiglieri Anastasio e Gentile.

Entra il Vicepresidente Lubrano.

Punto 2: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali comunicano, che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 12 gennaio 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che accoglie il ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva irrogato la (omissis) e per l'effetto annulla la decisione gravata del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto mandando agli Uffici competenti per le relative annotazioni e incombenze.

- I Consiglieri Addessi e Cesali comunicano, che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 15 gennaio 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare che comporta l'annullamento della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di (omissis) che aveva irrogato la (omissis).

Il Consiglio prende atto mandando agli Uffici competenti per le relative annotazioni e incombenze.

Entrano i Consiglieri Anastasio e Gentile.

Punto 3: pareri su note di onorari



- Parere di congruità n. (omissis)

- Il Presidente Nesta in sostituzione del Consigliere Canale relaziona sul parere di congruità n. (omissis);

- in data (omissis) la (omissis) invia PEC avente ad oggetto "(omissis)" nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

astenuti i Consiglieri Alberici, Arditi di Castelvetere, Arpino, di Tosto, Galeani, esaminati gli atti manda la richiesta di parere n. (omissis) all'Ufficio Disciplina per l'invio al CDD dell'intera documentazione.

Punto 4: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Alesii riferisce sulla nota fatta pervenire in data 12 gennaio 2024 e assunta a protocollo di questo Consiglio al n. (omissis), dall'Avv. (omissis), con la quale comunica il recesso del Dott. (omissis) dall'Associazione Professionale (omissis).

Il Consigliere Alessi riferisce che l'Ufficio Iscrizioni ha provveduto, tempestivamente, all'annotazione di siffatto recesso nel Registro delle Associazioni Professionali tenuto da questo Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Dott. (omissis)

(omissis)

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012



sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario

Il Consiglio, vista l'istanza corredate dei prescritti documenti, con la quale il seguente professionista: (omissis) chiede la variazione della propria iscrizione dall'Elenco speciale all'Albo ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla L. 247/2012, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Elenco speciale il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo ordinario.

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali il professionista: (omissis) varia di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione dell'Avv. (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.



Nulla osta al trasferimento

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Patrocinio Sostitutivo

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che il dottore (omissis) è stato iscritto in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.

Nulla Osta

(omissis)

Rinuncia al Nulla Osta

(omissis)



Compiuta pratica
(omissis)

Punto 5: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Presidente Nesta, unitamente al CPO, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Allarme gender gap nelle professioni" che avrà luogo il 23 gennaio 2024, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Istituto Jemolo ed in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Dott.ssa Arcangela Galluzzo (Direttrice Istituto "A.C. Jemolo"), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto del Lavoro).

Moderata: Avv. Federica Federici (Presidente "Nuove Frontiere del Diritto").

Relatori: Avv. Luciana Delfini (Presidente CPO Roma), Dr.ssa Sabina Santaniello (Consigliere Ordine dei Medici OMCeO Roma), Dott.ssa Antonia Coppola (Vice Presidente CPO Ordine dei Commercialisti ODEC Roma), Ing. Maria Elena D'Effremo (Consigliere Ordine degli Ingegneri di Roma), Avv. Giancarlo Renzetti (Delegato Nazionale Cassa Forense), Dr.ssa Paola Biondi (Ordine degli Psicologi di Roma).

La Commissione, vista l'importanza del tema trattato, e nonostante la tardività della domanda, qualifica l'evento come "attività di formazione" e propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari, pari al minimo dei crediti concedibili in caso di istanza tardiva in base all'attuale Regolamento.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione ma limitatamente alla tenuta dell'evento in presenza presso l'Istituto Jemolo e con esclusione della modalità FAD.

Esce il Consigliere Alesii.

- Il Presidente Nesta, unitamente al CPO, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Nuove sfide ed opportunità per la professione" che avrà luogo il 31 gennaio 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).



Introduce e Modera: Avv. Luciana Delfini (Presidente CPO).

Relatori: Avv. Antonino Galletti (Consigliere CNF), Avv. Laura Massaro (Coordinatrice Dipartimento Pari Opportunità e Uguaglianza OCF), Avv. Irma Conti (Vice Presidente Ordine degli Avvocati di Roma - Presidente ADGI Roma), Avv. Tatiana Biagioni (Presidente AGI), Dott.ssa Lucia de Grimani (Presidente CNA Impresa Donna), Avv. Maria Grazia Lerosé (Foro di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità ed interesse della materia.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Vice Presidente Agnino, unitamente alla Commissione Processo Civile, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il nuovo art.492 bis c.p.c. Approfondimenti sulle esecuzioni mobiliari presso terzi", che avrà luogo il 5 febbraio 2024, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. Maria Agnino (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Processo Civile).

Relatori: Avv. Marco Montozzi (Componente Commissione Processo Civile) "Il 492 bis ed il 543 c.p.c."; Avv. Clemente Frascari Diotallevi (Componente Commissione Processo Civile) "I procedimenti esecutivi nei confronti della P.A."; Avv. Sandra Graziani (Componente Commissione Processo Civile) "Le spese del processo esecutivo. L'art.95 c.p.c.: profili costituzionali"; Dott.ssa Barbara Bandini (Giudice Tribunale Ordinario di Roma - già della III Sezione Esecuzioni Mobiliari) "Gli adempimenti 'preparatori' con riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità".

DIBATTITO: "Profili fiscali della liquidazione delle ordinanze di assegnazione, liquidazione forfettaria, IVA ed autoconsumo".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità ed interesse del tema.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addessi per conto del Consigliere Tesoriere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Attuazione della delega fiscale con il decreto delegato sul 'processo' (e non contenzioso)



tributario: è rispettato il principio costituzionale e unionale del giusto processo?", che avrà luogo il 7 febbraio 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze della sede della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio.

Indirizzi di saluto ed introduzione: Dott. Francesco Salzano (Presidente Corte Giustizia Tributaria II grado del Lazio), Dott. Gastone Andreatza (Presidente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma), Avv. Carolina Lussana (Presidente Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria), Avv. Gianni Di Matteo (Presidente UNCAT e Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Roma), Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Coordinatore Commissione Diritto Tributario).

TAVOLA ROTONDA: a confronto giudice, avvocati e AdE

Moderà: Avv. Salvatore Cantelli (Consigliere Camera Avvocati Tributaristi Roma - Componente Commissione Diritto Tributario).

Relatori: Dott. Raffaele Tuccillo (Vice Presidente CPGT - Giudice Corte Giustizia Tributaria I grado di Roma) "Riforma del processo cautelare: sarà efficiente e porterà ad una effettiva tutela dei contribuenti?"; Prof. Avv. Pietro Selicato (Ordinario Diritto Tributario presso Università degli Studi di Roma Sapienza) "Abolizione del ricorso/reclamo-mediazione art.17 bis e nuova possibilità di conciliare"; Prof. Avv. Giovanni Girelli (Ordinario Diritto Tributario presso Università degli Studi di Roma Tre) "Impugnazione del diniego di autotutela: quando sarà veramente possibile?"; Dott.ssa Doriana Chianese (Giudice Corte Giustizia Tributaria I grado Roma) "Nuovo contraddittorio preventivo e accertamento con adesione e riflessi sulle spese di lite: è legittimo subordinare la liquidazione delle spese di lite ad una completa discovery della difesa dei contribuenti?"; Dott. Alfredo Buccaro (Giudice Corte Giustizia Tributaria II grado Lazio), Avv. Alessandro D'Addario (Componente Commissione Diritto Tributario) "Divieto di nuovi documenti in appello: quando il Giudice dovrà considerarli indispensabili ai fini della decisione?"; Dott.ssa Rosalba Di Giulio (Presidente Sezione Corte Giustizia Tributaria I grado Roma), Avv. Claudia Lazzeri (Consigliere Camera Avvocati Tributaristi Roma) "Sentenza in forma semplificata basata sui precedenti: si tratta di una pericolosa virata verso un sistema di common law, dominato dal 'Dott. Algortmo'? Inoltre, novità sul contenuto della sentenza e sulla conoscenza immediata (o quasi) del dispositivo, ma il termine per il deposito della motivazione sarà sempre ordinario?"; Dott.ssa Fernanda Fraioli (Presidente Sezione Corte Giustizia Tributaria II grado Lazio) "Nuova ipotesi di litisconsorzio nelle contestazioni di mancata notifica di atto presupposto: era necessario?"; Avv. Stefano Pellegrini (Associato Camera Avvocati Tributaristi Roma - Componente Commissione Diritto



Tributario) "Camera di Consiglio virtuale e udienza a distanza: costituiscono una violazione dei principi di oralità e contraddittorio tra le parti dinanzi ad un Giudice Terzo?"; Dott.ssa Igina Maio (Presidente Sezione Corte Giustizia Tributaria II grado Lazio) "Potenziamento dell'utilizzo delle modalità telematiche nel processo tributario: nella prova testimoniale, nelle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, in generale negli atti del processo e con riferimento al contenuto dei fascicoli telematici".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Nesta anche per il Consigliere Cappelli, unitamente alla Commissione Condominio e Locazioni, comunicano di aver organizzato un "Corso in materia di condominio", che avrà luogo nelle date del 14 e 27 febbraio/17 aprile/15 maggio e 12 giugno 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile della Commissione Condominio e Locazione).

Coordina e Modera: Avv. Silvia Cappelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Processo Civile).

CALENDARIO:

14 FEBBRAIO

"Condominio - Supercondominio - Strutture e Funzionamento"

27 FEBBRAIO

"L'amministratore di condominio - Responsabilità civile e penale - Esperienze a confronto"

17 APRILE

"L'assemblea di condominio - Attribuzioni impugnative - Casi pratici"

15 MAGGIO

"Parti comuni - Innovazioni - Maggioranza e Ripartizione spese".

12 GIUGNO

"Recupero crediti verso il condominio e i condomini - Rapporto con i terzi".

Per quanto concerne la prima giornata del corso di seguito si riportano i nominativi dei relatori ed i relativi argomenti.

Relatori: Avv. Fabrizio Plagenza (Componente Commissione Condominio e Locazioni) "Introduzione alla natura e struttura del



condominio"; Avv. Elisabetta Zoina (Componente Commissione Condominio e Locazioni) "Il supercondominio"; Avv. Paola Pellegrini (Componente Commissione Condominio e Locazioni) "Regolamento di condominio. Opponibilità e casi pratici"; Avv. Eleonora Di Palma (Componente Commissione Condominio e Locazioni) "Tabelle millesimali".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per singolo incontro, in ragione dell'attualità ed interesse della materia.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, comunica che sulla piattaforma sono fruibili cinquantasei eventi in differita.

Anche per un migliore utilizzo della piattaforma e della gestione delle presenze ai fini dell'accreditamento, nonché in linea con le previsioni del CNF, il Consigliere Addessi propone di eliminare, entro fine mese, gli eventi dell'anno 2023 in modo da arrivare a febbraio 2024 con i soli eventi dell'anno 2024.

Da ultimo propone di tenere, comunque, sulla piattaforma ciascun evento per un massimo di 60/90 giorni, salvo la possibilità di un più lungo termine per i corsi e/o per determinati eventi su istanza del Consigliere proponente.

I Consiglieri Galeani e Cerè segnalano che il termine di 60/90 giorni appare troppo breve.

Il Consigliere Lepri propone di mantenere i video per sei mesi

Il Vicepresidente Lubrano propone di mantenere i video come patrimonio culturale del Consiglio.

Il Consigliere Cerè propone di incaricare il Consigliere Addessi di presentare al Consiglio le soluzioni percorribili.

Il Consigliere Cesali propone di creare uno spazio all'interno del sito con l'archivio di tutti i convegni organizzati dal COA Roma, come patrimonio culturale del Consiglio, come proposto dal Vice Presidente Lubrano, in cui inserire i convegni dopo sei mesi dal loro svolgimento, in modo da renderli fruibili.

Pertanto, i convegni potranno rimanere e generare crediti formativi sulla piattaforma per sei mesi, trascorsi i quali poi 'essere inseriti' nell'archivio digitale del sito COA.

Il Consiglio rinvia per acquisire un approfondimento sulle soluzioni da adottarsi.



- Il Consigliere Angelica Addessi, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresenta che è stata presentata in data 12 gennaio 2024, da parte della AAI - ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA, istanza di accreditamento per l'evento "Golden Power e Normativa Europea" in programma il 17 gennaio 2024.

La Commissione preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "SI RIGETTA in quanto l'evento si terrà anteriormente la prima seduta utile del COA di Roma".

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 15 gennaio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSO HOLDING dell'evento a partecipazione gratuita "DDL Capitali - Prospettive e opportunità per le imprese", che si svolgerà il 25 gennaio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITAMENTO;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda.

- In data 15 gennaio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DEI CONTI dell'evento a partecipazione gratuita "La Sanità in giudizio: contenziosi civili, penali, disciplinari, amministrativo-contabili riguardanti il personale del Comparto Sanità", che si svolgerà il 13 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITAMENTO;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori, per i soli partecipanti in presenza.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza e parto;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per malattia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per malattia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni personali;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni personali;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per trasferimento attività professionale all'estero;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per trasferimento attività professionale all'estero;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottorando di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Assistente Ordinario;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Ricercatore;



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 6: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Entra il Consigliere Tesoriere Voltaggio.

Punto 7: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) nell'anno (omissis) è risultata priva del requisito reddituale previsto dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza 1° gennaio 2016.

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio



preso atto che la Sig.ra (omissis) nel (omissis) è risultata priva del requisito reddituale previsto dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza 1° gennaio 2020.

- Su relazione del Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 8: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Lepri, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Punto 9: approvazione del verbale n. 2 dell'adunanza dell'11 gennaio 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Alberici, Arditi di Castelvete, Arpino, Cerè, Di Tosto, Galeani, Comi, approva il verbale b.2 dell'adunanza dell'11 gennaio 2024.

Punto 10: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta riferisce sulla lettera, pervenuta in data 11 gennaio 2024 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palestinesi, con la quale si sollecita il supporto alla



presa di posizione della Repubblica del Sud Africa avanti alla Corte Internazionale di Giustizia per l'immediata sospensione dell'aggressione contro il popolo palestinese.

Il Consiglio prende atto, ed esclusa ogni valutazione di carattere politico, ribadisce il diritto degli Avvocati di tutto il mondo di esercitare liberamente la professione e di tutelare i diritti e le libertà delle persone. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di concessione del patrocinio morale, pervenuta dall'Avv. (omissis), in qualità di componente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, per il convegno che si terrà il (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis) presso l'istituto (omissis), dal titolo "(omissis)".

Il Consiglio prende atto, rilevando che l'evento in questione è stato organizzato dallo stesso Consiglio. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data (omissis), è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della "(omissis)", con richiesta di iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012 (All.)

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - vista la sussistenza dei requisiti per l'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente NESTA, il Consigliere Segretario GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data (omissis), è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità



di legale rappresentante della "(omissis)", con richiesta di iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012 (All. LAC STA SRL).

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - vista la sussistenza dei requisiti per l'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 10 gennaio 2024 è pervenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) l'estratto dal verbale della seduta del 9 gennaio 2024, in relazione al decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n.217, con il quale si esprime forte preoccupazione per la messa a repentaglio dell'attività forense, sollecitando il CNF ad avviare una interlocuzione con il Ministro della Giustizia al fine di rinvenire le soluzioni normative e regolamentari più opportune.

Il Consiglio prende atto e condivide la preoccupazione espressa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

È deliberata immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che, in data 10 gennaio 2024 è pervenuta, dal Consiglio Nazionale Forense, la richiesta di collaborazione per la diffusione presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Protocollo di intesa nazionale stipulato dal Ministro della Giustizia con il Presidente dell'Associazione Gruppi Volontariato Vincenziano - GVV-AIC.

Analoga richiesta riferisce il Presidente Nesta è pervenuta in data 16 gennaio 2024, dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale si trasmette il Protocollo di intesa nazionale sottoscritto dal Ministero della Giustizia e dall'Ente Pro Loco Italiane APS.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma pervenuta il 12 gennaio 2024 con la quale si informa che l'Assemblea Generale per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024 avverrà sabato 27 gennaio 2024; disponendo la sospensione delle udienze di tutti gli uffici giudiziari di Roma, salvo che per gli affari urgenti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense pervenuta il 15 gennaio 2024 con la quale si trasmette, su incarico del Ministero della Giustizia, l'interpello per la posizione di Direttore del Centro di Mediazione e Arbitrato del Tribunale Unificato Brevetti (TUB), chiedendone la massima diffusione tra gli iscritti, inoltre nella nota medesima viene chiesto di riscontrare, quanto prima, la propria disponibilità.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data (omissis), sono pervenute a Codesto Consiglio note dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della "(omissis)", con richiesta di iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

— esaminata tutta la documentazione;

— ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;

— visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione, intervenuto in data 15 gennaio 2024;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 16 gennaio 2024 è pervenuta, dal Ministero della Giustizia, comunicazione circa la rinuncia dell'Avv. (omissis) all'incarico di Componente Supplente



della (omissis) Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione (omissis).

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis), del Foro di Roma, all'incarico di Componente Supplente della (omissis) Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione (omissis), nomina in sua sostituzione l'Avv. (omissis) del Foro di (omissis), nato a Roma il (omissis), Cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 12 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Roma, con la quale si trasmette il Protocollo di Intesa tra l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per la fornitura di addetti, chiedendone il rinnovo per l'anno 2024, inviandone una bozza per opportune valutazioni.

Il Consigliere Gentile, con scritto che integralmente si riporta, chiede quale servizio sia stato confermato per l'Ufficio del Giudice di Pace civile di Roma a cui la nota dell'Ufficio fa riferimento. Inoltre, il Consigliere Gentile stante la grave situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace civile, la cui scopertura di personale crea un blocco delle iscrizioni a ruolo delle cause e delle acquisizioni degli allegati ai fascicoli telematici, chiede di disporre presso il Giudice di Pace civile in via di urgenza - del personale attualmente applicato gli uffici del Tribunale civile. Inoltre, chiede giusta delega a suo tempo conferitaLe per la gestione dei rapporti con l'Ufficio, di poter analizzare le bozza, impegnandosi a riscontrare entro due giorni.

Il Consigliere Galeani si associa, lamentando i ritardi che l'Ufficio del Giudice di Pace sta manifestando.

Il Consigliere Di Tosto unitamente ai Consiglieri Galeani, Arditi di Castelvetero, Arpino, Alberici e Cerè con scritto rilevano che attualmente all'Ufficio Iscrizioni del Giudice di Pace di Roma si lavorano i ricorsi depositati in data 30 settembre 2023, i procedimenti sono fissati con un tempo di attesa di ulteriori 5/6 mesi. Tale tempo di attesa provoca un grave pregiudizio per tutti i ricorrenti e per gli avvocati. È necessario un deciso intervento per assegnare personale aggiunto all'Ufficio Iscrizioni a ruolo per ottenere la riduzione dei tempi di attesa di 4 mesi per la lavorazione dei ricorsi ed una riduzione dei tempi per la fissazione della prima udienza.

Il Presidente Nesta rileva che presso l'Ufficio del Giudice di Pace, attualmente sono già addette n. 4 unità lavorative mentre presso il Tribunale di Roma risultano attualmente addette n. 3 unità lavorative.



Il Consiglio prende atto e delibera di aderire al protocollo proposto. È delibera immediatamente esecutiva.

Esce il Vicepresidente Lubrano.

Adunanza sospesa alle 16.59.

Adunanza ripresa alle 17.04.

- Il Presidente Nesta, il Vice Presidente Conti, il Consigliere Lepri ed il Consigliere Comi, questi ultimi quali Responsabili del Dipartimento Mediazione Penale, comunicano che a pag. 22 della GU allegata è stato pubblicato il DM correttivo che prevede la "Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività».

Col decreto in questione sono state superate le criticità per le quali il COA, insieme all'Unione, aveva interposto ricorso TAR capitolino per i pregiudizi ai danni degli avvocati che, se mediatori civili, non potevano aspirare a diventarlo nel penale e subivano una incompatibilità nell'esercizio professionale estesa al distretto, anziché al solo circondario (come previsto per i GOT, i GDP ed i PM onorari).

Grazie al ricorso ed alla successiva attività di interlocuzione istituzionale posta in essere dal difensore con l'avvocatura generale dello stato ed i capi di gabinetto e di ufficio legislativo del Ministero è stato possibile addivenire alla nuova regolamentazione.

Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. (omissis) per la difesa in favore dell'Ordine capitolino e dell'Unione e dispone la diffusione a mezzo news letter nonché pubblicazione sul sito e sui social. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex



art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data (omissis), è pervenuta a Codesto Consiglio nota di (omissis), in qualità di legale rappresentante della "(omissis)", con richiesta di iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiarò la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data (omissis), è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), con il quale il Professionista comunica che la Società "(omissis)", già iscritta nell'Albo Speciale detenuto da Codesto Ordine, ha provveduto - come da correlativa richiesta dell'Ufficio Iscrizioni in data (omissis) e successiva delibera consiliare del (omissis)-, ad adeguare il proprio Statuto sociale alle disposizioni di cui all'art. 4-bis, L. 247/1012, normativa vigente in materia di Società tra Avvocati, modificando anche la denominazione sociale in "(omissis)".

La Commissione:

- esaminata la documentazione allegata, segnatamente l'atto modificativo per atto Notar (omissis);
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - viste le condizioni di esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/1012.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società ed all'Avv. (omissis), a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

Dichiarò la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Nesta riferisce che in data 16 gennaio 2024 è stato trasmesso dalla Corte di Appello di Roma il programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 - Anno 2024, per il settore civile e penale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 15 gennaio 2024 è pervenuta la nota dal Presidente della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia, con la quale si informa che l'Assemblea Generale per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024 della Corte Suprema di Cassazione si terrà il 25 gennaio 2024, alle ore 11.00, trasmettendone le disposte limitazioni di accesso al palazzo.

Il Consiglio prende atto, manda agli Uffici per competenza e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della chiusura degli stessi per l'intera mattina del 25 gennaio prossimo. E' delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 16 gennaio 2024, con la quale si trasmette il Programma di gestione dei procedimenti civili - art. 37 d.l. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 chiedendone l'invio di eventuali osservazioni entro martedì 23 gennaio 2024.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Anastasio per predisporre le eventuali osservazioni, disponendo che tutti i Consiglieri recapitino al Consigliere Anastasio propri contributi. E' delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 16 gennaio 2024, il Tribunale Ordinario di Roma, ha trasmesso la relazione illustrativa e programmatica del programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011 per l'anno 2024, evidenziandone che l'invio di eventuali segnalazioni, suggerimenti ed osservazioni dovrà pervenire presso la segreteria di Presidenza entro martedì 23 gennaio 2024.

Il Consiglio prende atto e delega il Vicepresidente Agnino per predisporre le eventuali osservazioni, disponendo che tutti i Consiglieri recapitino al Vicepresidente Agnino propri contributi. E' delibera immediatamente esecutiva.

Punto 11: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53



- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che in data 11 gennaio 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) è stato trasmesso il Bando di Concorso, con scadenza al 31.03.2024, per l'assegnazione del Premio Nazionale "Giustina Rocca" I Edizione 2023/2024, chiedendone la massima diffusione tra gli iscritti.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite newsletter. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta dall'Avv. (omissis) in data 12 gennaio 2024, con la quale si riportano le doglianze di numerosi colleghi in riferimento ad erronee distribuzioni delle spese legali, sia in occasione di liquidazioni giudiziali per soccombenza, sia per la regolazione degli emolumenti nell'ambito di incarichi istituzionali, mettendosi a disposizione del Consiglio affinché possa essere condotto uno studio approfondito verso un confronto con gli organi dirigenziali della magistratura.

Il Consiglio prende atto dispone di inviare la comunicazione all'Osservatorio Sulla Dignità e il Decoro della Professione. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta in data 15 gennaio 2024, dalla Scuola Superiore di Magistratura, con la quale si trasmette la programmazione e presentazione del corso dal titolo "La nuova Banca Dati di merito - funzionalità e strumenti per utilizzarla" che si terrà il 22 gennaio 2024.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la prossima newsletter. E' delibera immediatamente esecutiva.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio rappresenta la necessità di un ripensamento sulla gestione dello sportello Cassa del Consiglio che, nel 2023, ha avuto mediamente 8 accessi al giorno per effettuare un pagamento. Il numero appena citato indica che risulta



chiaramente antieconomico tenere un dipendente fisso allo sportello Cassa; pertanto, al fine di razionalizzare i costi, propone la chiusura della Cassa al piano terra e la ricollocazione del dipendente presso il piano ammezzato dove verrà aperta la Cassa solamente per i pagamenti con POS nei giorni del martedì e del venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30; il rilascio dei tesserini professionali, invece, verrà eseguito dagli sportelli dell'Ufficio Iscrizioni.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere si dichiara contraria.

Il Consigliere Galeani si dichiara contrario e chiede di non abolire il pagamento tramite contante.

Il Consiglio a maggioranza, con astensione del Consigliere Gentile, approva la proposta del Consigliere Tesoriere Voltaggio.

È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica che è pervenuta la richiesta di pagamento della quota annuale di adesione all'Osservatorio internazionale degli Avvocati in pericolo (Observatoire International des Avocats en Danger), ammontante ad Euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio propone che sia deliberato il pagamento, nell'ottica di sostenere le finalità dell'Osservatorio e di mantenere elevato il prestigio dell'Istituzione forense romana.

Il Consiglio approva. È delibera immediatamente esecutiva.

Punto 13: comunicazioni dei Vice Presidenti

- Il Vice Presidente Conti riferisce in ordine alla riunione del 12 gennaio 2024 a cui ha partecipato su delega del Presidente Nesta, in ordine al progetto delle Tabelle per la mitigazione delle problematiche relative alle carenze organiche dei Magistrati presso il Tribunale Penale di Roma. Il Presidente Reali ed il Presidente Castaldo hanno prospettato l'invio della bozza tabellare per l'esame del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Vice Presidente Conti riferisce in ordine alla riunione sulla Giustizia Riparativa tenutasi il 10 gennaio 2024 e presieduta dalla Dott. (omissis) all'esito della quale è stato concordato l'invio di un protocollo operativo sulla Giustizia Riparativa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Vice Presidente Conti comunica di aver inserito nella Commissione Mediazione Penale l'Avv. (omissis).



Il Consiglio prende atto.

Punto 14: comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Addressi, anche per il Consigliere Canale, comunica di aver inserito nella Commissione Cultura e Spettacolo i colleghi (omissis) che hanno dato disponibilità a collaborare.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Gentile tenuto conto che durante la precedente adunanza, il Presidente allegava alla propria comunicazione, il verbale dell'adunanza del 27 novembre 2023 in cui si discuteva, tra l'altro delle soluzioni allocative ad uso del Giudice di Pace di Roma, evidenzia come dal verbale suddetto, inviato a codesto consiglio in data 05.12.2023, protocollata dalla segreteria in data 6.12.2023 n. 2597, non risulti essere stato convocato il Consiglio dell'Ordine.

Tenuto altresì conto della delega ricevuta dal Consigliere Gentile circa i rapporti con l'ufficio del Giudice di Pace di Roma e che dal verbale emerga la probabilità che il già menzionato Ufficio del Giudice di Pace sia dislocato presso una struttura sita in zona EUR il che causerebbe non pochi disagi per gli Avvocati del foro costretti a raggiungere le sedi degli uffici giudiziari di Roma già allo stato distanti tra loro (Piazzale Clodio, Viale Giulio Cesare, lungotevere dei Bresciani, eccetera eccetera), chiede che il Consiglio invii nota al Ministero chiedendo di escludere la possibilità che l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma venga spostato in zona EUR e comunque in ogni altra zona distante dalla cosiddetta città giudiziaria, suggerendo di rinvenire altra sede in zona attigua alla città giudiziaria.

Il Consigliere Gentile chiede che il Presidente Nesta invii nota al Ministero, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale chiedendo di convocare nuova riunione e comunque contenente chiara opposizione motivata al trasferimento della sede dell'Ufficio predetto in zona EUR evidenziando altresì la mancata convocazione del Consiglio dell'Ordine riunione del 27 novembre 2023.

Il Presidente Nesta rileva che non è esatto quanto riferito dal Consigliere Gentile nella parte in cui afferma che la Corte di Appello di Roma non avrebbe convocato il Consiglio per la riunione del 27 novembre 2023, atteso che la comunicazione della Corte di Appello è regolarmente pervenuta. Condivide, sotto diverso profilo, come in precedenza ha reiteratamente ribadito che non è condivisibile né accettabile che gli Uffici del Giudice di Pace



siano trasferiti in zone lontane dalla Città Giudiziaria, ubicata in Prati, tanto più ove si consideri che esistono in zona Prati strutture utili allo scopo.

Il Consiglio prende atto.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

- Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

art. 6 CDF vigente (già art. 16 CDF previgente), artt. 18 e 19 legge 247/2012

PAROLE CHIAVE

Dovere di evitare incompatibilità - Iscrizione all'Albo e sottoscrizione di un contratto di co.co.co a tempo determinato

QUESITO

Si chiede se sussista o meno incompatibilità fra l'iscrizione all'albo ordinario e la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un Istituto universitario privato a tempo determinato, per lo svolgimento di una non meglio specificata attività di "tutor" presso la facoltà di Giurisprudenza?

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa ed Avv. Vincenzo Comi,

osserva

L'art. 6 CDF statuisce che:

«1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».

L'art. 18 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), che innova la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 conv. in legge n. 36/1934, specifica che:

«1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;



b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato».

Il successivo art. 19 della legge 247/2012 rubricato "Eccezioni alle norme sull'incompatibilità" prevede:

«1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario

... .. ».

La ratio di tali disposizioni, com'è noto, si rinviene nell'esigenza, peraltro già avvertita nella previgente legge professionale forense (precisamente, con quanto disposto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) di tutelare la libera determinazione del professionista e di rispettare al contempo le esigenze di autonomia, prestigio ed efficienza della classe forense (SS.UU. n. 2848 del 1976).

Dunque, lo scopo delle disposizioni sopra citate è tutelare l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell'Avvocato nell'interesse della parte assistita, evitando tutte quelle attività idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio professionale, perché rivolte alla cura di particolari e diversi



interessi (C.N.F., parere del 24.5.2012, n. 28 e C.N.F., decisione del 21.4.2011, n. 57).

La disciplina esclude dal novero delle attività incompatibili quelle di insegnamento e di ricerca in materie giuridiche, il cui svolgimento è espressamente consentito agli iscritti.

Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto di *collaborazione coordinata e continuativa*, che va inserito nella categoria del *lavoro parasubordinato*, per lo svolgimento dell'attività cd di "tutor" (per la quale non è prevista una specifica disciplina nel nostro Ordinamento), si dovrebbe tenere conto del fatto che l'Avvocato al quale fosse proposto un simile contratto dovrebbe concordare con il committente una prestazione lavorativa da svolgere in maniera non continuativa, con autonoma organizzazione di modalità ed orario di lavoro.

In particolare, il C.N.F. ha ritenuto possibile il ricorso ad un tale tipo di contratto alla condizione che lo stesso sia a tempo determinato e lo svolgimento dell'attività ivi prevista non faccia venir meno, per le modalità con cui si estrinseca, la libertà ed indipendenza del professionista e che la stessa attività sia -in ogni caso- compatibile con lo svolgimento della libera professione (C.N.F., parere dell'11.7.2012 n 47).

Il discrimine per la sussistenza o meno di una incompatibilità è la riconducibilità o meno, in concreto, dell'attività svolta a quella scientifica o di insegnamento o, in caso contrario, che quantomeno l'attività da svolgere, sempre con mansioni che implicino competenza giuridico-professionale, sia organizzata con autonomia, in modo da non veder compromessa la libertà e l'indipendenza dell'iscritto, necessarie per poter continuare ad essere tale.

Il C.N.F. con parere 44/2014 ha affermato non essere possibile per l'Avvocato ottenere la sospensione volontaria, al solo fine di superare l'incompatibilità in esame, ragione per la quale nel caso in cui l'attività fosse incompatibile con l'iscrizione all'Albo non vi sarebbe alternativa alla cancellazione.

Considerato che le ipotesi di incompatibilità e le relative esenzioni sono soltanto quelle tassativamente elencate nell'art. 18 della legge 247/2012 (C.N.F. sentenza 27.3.2023 n. 46 e C.N.F. parere 26.4.2017 n. 27), spetterà all'Iscritta valutare il tipo di attività che andrebbe a svolgere con l'assunzione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

Concludendo

alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

- Pratica n. (omissis)



NORME DENTOLOGICHE

art. 6 CDF vigente (già art. 16 CDF previgente), nonché art. 18 legge 247/2012

PAROLE CHIAVE

Dovere di evitare incompatibilità - Avvocato legale rappresentante di una società

QUESITO

Si chiede se sussista o meno incompatibilità fra lo svolgimento della professione di Avvocato ed il ruolo di legale rappresentante di una società, avente funzione di trustee di un trust che ha ad oggetto esclusivamente la gestione di beni immobili propri, dei suoi familiari e, in via residuale, di terzi e, altresì, se vi è incompatibilità fra lo svolgimento della professione di Avvocato ed il ruolo di legale rappresentante di una società di capitali avente ad oggetto l'acquisto e la gestione di immobili?

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa ed Avv. Vincenzo Comi,
osserva

L'art. 6 CDF statuisce che:

«1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».

L'art. 18 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), che innova la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 conv. in legge n. 36/1934, specifica che:

«1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità



l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato».

La ratio di tali disposizioni, com'è noto, si rinviene nell'esigenza, peraltro già avvertita nella previgente legge professionale forense (precisamente, con quanto disposto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) di tutelare la libera determinazione del professionista e di rispettare al contempo le esigenze di autonomia, prestigio ed efficienza della classe forense (SS.UU. n. 2848 del 1976).

Dunque, lo scopo delle disposizioni sopra citate è tutelare l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell'Avvocato, nell'interesse della parte assistita, evitando tutte quelle attività commerciali idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio della professione, perché rivolte alla cura di particolari e diversi interessi (C.N.F., parere del 24.5.2012, n. 28 e C.N.F., decisione del 21.4.2011, n. 57).

Conseguentemente, il C.N.F. -in vari pareri (ex multis, C.N.F. parere 21.6.2017, n. 45, ribadito da parere 16.1.2019 n. 17, nonché parere 23.7.2009 n. 33)- ha avuto occasione di ribadire che non è certo la mera rappresentanza della società che genera l'incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata, né ancora l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta, ma sussiste incompatibilità nel caso in cui l'Avvocato svolga, non solo in nome proprio o altrui, ma anche per conto di altri, una qualsiasi attività di impresa commerciale ed abbia -di diritto e/o di fatto- poteri gestionali della stessa, ciò in quanto, l'incompatibilità deriva essenzialmente dallo svolgimento di attività gestoria (C.N.F. parere 21.6.2017, n. 45, ribadito da parere 16.1.2019 n. 17).

La circostanza, poi, che sia assente una finalità lucrativa nel soggetto giuridico amministrato non implica incompatibilità soltanto in contesti associativi (C.N.F. parere 2.11.2021 n. 67, che richiama i pareri nn. 27/2017, 5/2012 e 47/2003).



Coerentemente con l'affermazione della necessaria sussistenza di attività gestoria per configurare l'incompatibilità, la recente sentenza n. 170/2022 del C.N.F., richiamando la pronuncia n. 37/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha affermato che non configura incompatibilità l'assunzione dell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, quando l'Avvocato sia stato privato -per delibera o per statuto- dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato.

Peraltro, come affermato dal parere 44/2014 del C.N.F., non è possibile per l'Avvocato ottenere la sospensione volontaria, al solo fine di superare l'incompatibilità in esame, ne consegue che, con riferimento alle società di capitali, fermo restando che il discrimine è dato dallo svolgimento o meno di attività gestoria, il principio che si è affermato più volte "è che l'avvocato è irrimediabilmente incompatibile ad assumere l'incarico di A.U., amministratore delegato o liquidatore (in senso societario e non nell'ambito di una procedura concorsuale per nomina del Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla composizione del suo capitale sociale, con le sole eccezioni di cui all'art. 18 citato" (C.N.F. parere 21.9.2016, n. 91).

Tra le eccezioni di cui all'articolo 18, per quel che qui rileva, va sottolineata quella che esclude l'incompatibilità se l'oggetto dell'attività della società è limitato soltanto all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Ai fini dell'esimente di cui al secondo periodo della lettera c), dell'articolo 18 della legge n. 247/2012, occorre quindi che l'oggetto dell'attività sociale sia, appunto, limitato all'amministrazione di beni esclusivamente di proprietà dell'Avvocato e dei suoi familiari, dando invece luogo ad incompatibilità la gestione di beni di terzi, anche se la loro gestione concorra con quella dei beni personali o dei familiari dell'Avvocato stesso (C.N.F. parere 20.12.2022 n. 51).

A tal proposito, va precisato che il riferimento ai familiari viene generalmente inteso nel senso di considerare tali coloro che rientrano nel concetto di famiglia, ai sensi dell'art. 29 della nostra Costituzione o di unioni ad essa assimilabili, e che deve essere la società stessa in cui l'Avvocato svolge attività gestoria ad amministrare direttamente i beni personali o familiari, non altro soggetto di cui la società sia, in qualche modo, proprietaria o comproprietaria, considerando che le norme sull'incompatibilità (anche quelle esimenti) sono di carattere eccezionale e, quindi, di



stretta interpretazione e, pertanto, non possono essere estese oltre i casi in esse previsti.

Le ipotesi di incompatibilità e le relative esenzioni sono così soltanto quelle tassativamente elencate nell'art. 18 della legge 247/2012 (C.N.F. sentenza 27.3.2023 n. 46 e C.N.F. parere 26.4.2017 n. 27).

Trustee è colui che gestisce i beni conferiti nel trust nell'interesse dei beneficiari, secondo quanto disposto nell'atto istitutivo ciò in quanto in base all'art.2 della convenzione dell'Aja il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale di cui si avvale un soggetto denominato settlor (disponente), che trasferisce un determinato patrimonio di cui è proprietario ad un altro denominato trustee, di tal che a seguito di tale operazione questi gode di tutti i diritti che aveva il settlor su quel patrimonio e lo gestisce come se ne fosse proprietario per uno scopo lecito, a vantaggio di uno o più soggetti che ne traggono un beneficio.

In conseguenza della richiamata tassatività, è ben pacifico che non sussista alcuna incompatibilità esclusivamente rispetto all'assunzione della mera qualità di socio di una società di capitali, appunto, in quanto fattispecie non prevista come causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Concludendo

alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Segue punto 3: pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

n.ro data	richiedente cliente	relatore	somma richiesta	esito
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Punto 15: varie ed eventuali

Nulla da deliberare.



- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.45; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 25 gennaio 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)